



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **95**

OGGETTO:

PAGAMENTO TASI 2014: DISAPPLICAZIONE SANZIONI ED INTERESSI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 31.07.2014 O PER PAZIALI VERSAMENTI IN ACCONTO CONGUAGLIATI CON IL SALDO DI DICEMBRE.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **uno** del mese di **luglio** alle ore **13:45**.

Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la giunta comunale composta:

COSTA GIUSEPPE	SINDACO	A
TURETTA CRISTINA	VICE SINDACO	P
FAVARO DANIELA	ASSESSORE	P
MARTINELLO MAURIZIO	ASSESSORE	P
TONAZZO STEFANO	ASSESSORE	P

Il Sig. TURETTA CRISTINA assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta ANGELUCCI MARIA nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to TURETTA CRISTINA

IL SEGRETARIO
F.to ANGELUCCI MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 344 di reg. pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione viene inserita all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi da oggi, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009

Addì, 11-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELUCCI MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione pubblicata nelle forme di legge **E' DIVENUTA ESECUTIVA** a sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANGELUCCI MARIA

La presente copia è conforme all'originale.

Addì _____
L'incaricato

ESECUTIVA IL
22-07-2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PAGAMENTO TASI 2014: DISAPPLICAZIONE SANZIONI ED INTERESSI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 31.07.2014 O PER PAZIALI VERSAMENTI IN ACCONTO CONGUAGLIATI CON IL SALDO DI DICEMBRE.

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.03.2014 il Comune di Limena ha approvato il regolamento di disciplina di tale imposta nelle componenti IMU e TASI rimandando a successivo provvedimento l'approvazione del regolamento TARI;

PRESO ATTO che con tale deliberazione venivano fissate anche le scadenze di pagamento della TASI come previsto dal comma 688 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 coincidenti sostanzialmente con quelle dell'IMU ossia acconto/unica soluzione entro il 16.06.2014 e saldo entro il 16.12.2014;

VISTO quanto disposto dall'art.1 del Decreto Legge 88/2014 del 09.06.2014 e precisamente *“Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014”*;

ACCERTATO che il Comune di Limena ha deliberato le aliquote IUC e quindi anche TASI il 06.03.2014 con atto del Consiglio Comunale n.3 e che l'ufficio tributi ha provveduto all'inserimento del testo nel succitato Portale del federalismo fiscale, con conferma dell'avvenuta pubblicazione in data 28.04.2014. Di fatto quindi il Comune di Limena rientra tra quei comuni che per legge sono tenuti al pagamento della TASI già dal 16.06.2014 mentre per chi non aveva deliberato o comunque non aveva pubblicato le aliquote entro il 23.05.2014 la prima scadenza TASI è stata spostata al 16.10.2014 dall'art. 1, comma 3 del D.L. 88/2014;

CONSIDERATO che, mentre per l'IMU vi è una continuità normativa con gli anni precedenti, la TASI è un tributo totalmente nuovo, in continua “revisione” da parte del legislatore, con soggetti passivi che in alcuni casi non coincidono con quelli individuati per l'IMU, con un'ulteriore confusione creata dal D.L. 88/2014 nel capire alla data del 09 giugno

2014 (a ridosso del 16 giugno) quali fossero i Comuni chiamati all'appello già da giugno e quelli rinviati ad ottobre;

VERIFICATO concretamente allo sportello dell'ufficio tributi, nei quindici giorni di apertura continuativa per i conteggi e stampe degli F24 TASI, che regna la più grande confusione sia nel capire questo tributo nuovo, sia nell'applicare correttamente le aliquote e detrazioni senza contare che una buona fetta dell'utenza, soprattutto gli affittuari/detentori di immobili, non ha recepito correttamente il proprio obbligo tributario;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale n. 1/DF del 23.06.2014 che invita i Comuni a considerare la possibilità di non applicare sanzioni ed interessi a quei contribuenti che ravvedutisi, effettuino il versamento TASI (ed IMU) entro un ragionevole termine di tempo, appellandosi quindi a quanto previsto all'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto del Contribuente”;

RITENUTO meritevole di accoglimento tale suggerimento riconoscendo l'effettiva situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata TASI soprattutto per le novità normative intervenute a ridosso della scadenza stessa ed alcune ancora in itinere, senza contare il fatto che anche l'ufficio tributi ha incontrato notevoli difficoltà oltre che tecniche anche dovute alla non disposizione della banca dati per esempio degli inquilini/detentori di immobili oltre che al gestionale operativo attualmente non ancora disponibile;

VALUTATO quindi corretto non applicare né sanzioni né interessi a quei contribuenti che effettuino il versamento della TASI 2014 in acconto entro il termine ragionevole del 31.07.2014 senza però applicare tale disposizione all'IMU imposta ormai nota ed “assimilata” dai soggetti passivi;

RITENUTO inoltre di non penalizzare chi comunque ha versato l'acconto TASI magari sbagliando i conteggi, permettendo quindi il conguaglio con la rata di saldo entro il 16.12.2014 senza aggravio di sanzioni ed interessi per parziale versamento;

VISTO l'art.48 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

SI PROPONE

1. alla luce di quanto esposto in premessa e secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto del Contribuente” di considerare regolarmente eseguiti i versamenti acconto TASI 2014 effettuati entro il 31/07/2014 per i quali si autorizza la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi di legge previsti per il ravvedimento operoso;
2. di permettere, senza aggravio di sanzioni ed interessi, il conguaglio dell'acconto con la rata a saldo scadente attualmente al 16.12.2014 nel caso in cui l'acconto sia stato comunque versato ma in maniera insufficiente per un errore puramente di calcolo o per un'errata applicazione delle aliquote e detrazioni;

3. di non applicare tali disposizioni all'IMU, pertanto chi fosse intenzionato a sanare un omesso o parziale versamento IMU può usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso così come disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 472/97, applicando le sanzioni ridotte e gli interessi al saggio legale così come previsto dalla normativa in materia;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento necessario per la maggiore pubblicizzazione del presente atto;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra scritta;
Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

Di approvare la proposta così come sopra presentata.

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge.

DISPONE

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto:

PAGAMENTO TASI 2014: DISAPPLICAZIONE SANZIONI ED INTERESSI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 31.07.2014 O PER PAZIALI VERSAMENTI IN ACCONTO CONGUAGLIATI CON IL SALDO DI DICEMBRE.

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Limena, 30-06-2014

**Il Responsabile del Servizio
F.to MANUEL BRUNO**

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Limena, 30-06-2014

**Il Responsabile del Servizio
F.to MANUEL BRUNO**